

Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Multirischi

Outdoor Noproblem

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
- Nota informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota informativa.

Outdoor Noproblem - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione Multirischi

OUTDOOR NOPROBLEM

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Attività outdoor	Le attività a carattere ricreativo e le pratiche sportive effettuate in ambiente naturale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Trekking, Escursionismo, Escursionismo con uso di Ciaspole, Alpinismo, Arrampicata, Nordic Walking, Sci, Snowboard, Sci Alpinismo, Freeride Ski, Mountain bike, Running, Vela, Canoa/Kayak, Rafting, Passeggiate naturalistiche anche con animali, Orienteering.
Contraente	La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Franchigia	L'importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa.

Mod. 17022 - Nota Informativa OUTDOOR NOPROBLEM

Data ultimo aggiornamento 31.05.2017

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla persona dell'Assicurato, nello svolgimento di Attività Outdoor.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, ma in alcuni casi opzionabili, previste nelle seguenti VII Sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Outdoor - vedi artt. 21 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio - vedi artt. 26 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;

Outdoor Noproblem - Nota Informativa

- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese per ricerca e soccorso - vedi artt. 32 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Outdoor - vedi artt. 38 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni - vedi artt. 46 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VI - Adattamento Abitazione e Veicolo - vedi artt. 53 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VII - Assicurazione Rimborso delle lezioni, dell'Attrezzatura, del soggiorno e dei pass non goduti per Infortunio - vedi artt. 58 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VIII - Assicurazione Rimborso Abbonamenti Palestra (garanzia valida solo per le polizze con durata annuale o triennale) - vedi artt. 64 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate agli artt. 15, 16, 17 e 18 e all'interno di ciascuna Sezione negli articoli di seguito indicati per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Outdoor - vedi artt. 22 e 23;
- Sezione II - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio - vedi artt. 27 e 28;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese per ricerca e soccorso - vedi artt. 33, 34 e 37;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Outdoor - vedi artt. 39, 40 e 43;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni - vedi artt. 47 e 52;
- Sezione VI - Adattamento Abitazione e Veicolo - vedi art. 54;
- Sezione VII - Assicurazione Rimborso delle lezioni, dell'Attrezzatura, del soggiorno e dei pass non goduti per Infortunio - vedi artt. 59 e 63;
- Sezione VIII - Assicurazione Rimborso Abbonamenti Palestra (**garanzia valida solo per le polizze con durata annuale o triennale**) - vedi artt. 65, 66 e 69.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Outdoor - vedi art. 24;
- Sezione II - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio - vedi art. 29;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese per ricerca e soccorso - vedi art. 35;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Outdoor - vedi art. 42;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni - vedi art. 48;
- Sezione VI - Adattamento Abitazione e Veicolo - vedi art. 56;
- Sezione VII - Assicurazione Rimborso delle lezioni, dell'Attrezzatura, del soggiorno e dei pass non goduti per Infortunio - vedi art. 61;
- Sezione VIII - Assicurazione Rimborso Abbonamenti Palestra (**garanzia valida solo per le polizze con durata annuale o triennale**) - vedi art. 67.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Outdoor - vedi art. 22;
- Sezione II - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio - vedi art. 27;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese per ricerca e soccorso - vedi art. 33;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Outdoor - vedi art. 39;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni - vedi art. 47;
- Sezione VI - Adattamento Abitazione e Veicolo - vedi art. 54;
- Sezione VII - Assicurazione Rimborso delle lezioni, dell'Attrezzatura, del soggiorno e dei pass non goduti per Infortunio - vedi art. 59;
- Sezione VIII - Assicurazione Rimborso Abbonamenti Palestra (**garanzia valida solo per le polizze con durata annuale o triennale**) - vedi art. 65.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione II - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio - vedi art. 27;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Outdoor - vedi art. 39;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni - vedi art. 47.

Esempio di massimale:

- Massimale assicurato	€ 1.000,00
- Ammontare del danno	€ 1.800,00
- Danno risarcibile nei limiti del massimale	€ 1.000,00
- Parte di danno a carico dell'Assicurato	€ 800,00

Esempi di franchigia:

se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio 5%:

- qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o inferiore al 5% della totale, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all'Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 5% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 20% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'intero indennizzo.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato	€ 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€ 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€ 9.000,00

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile vedi art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.

- Si veda l'art. 3 per gli aspetti di dettaglio.

Outdoor Noproblem - Nota Informativa

4. Periodi di carenza contrattuali

Avvertenza

Il contratto di assicurazione non prevede periodi di carenza contrattuali.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenza

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di una Polizza che preveda la sola destinazione Italia ed effettuare un con destinazione Mondo.

7. Premi

Avvertenza

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di 7 giorni, 12 mesi o 36 mesi, ed è dovuto per intero per il periodo di durata scelta.

Per la sola polizza di durata pari a 36 mesi è stato concesso il frazionamento mensile senza l'applicazione di un'addizionale.

Alla stipulazione del contratto il Contraente pagherà interamente il premio dovuto.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**);
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS, Carta di credito;
- i pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

Avvertenza

Europ Assistance può applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio.

9. Rivalse

Avvertenza

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

10. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte.

Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 1899 del C.C. in caso di sottoscrizione di polizza di durata pari a 36 mesi, il Contraente non potrà esercitare la facoltà di recesso.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

12. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

13. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza Outdoor, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Outdoor Noproblem - Nota Informativa

Per la Sezione II - Assicurazione Rimborso spese Mediche da Infortunio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante l'attività outdoor; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. La denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione III - Rimborso Spese per Ricerca e Soccorso, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante l'attività outdoor; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. La denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione IV- Assicurazione Responsabilità Civile Outdoor, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione V - Assicurazione Infortuni, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante lo svolgimento di un'Attività Outdoor; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione VI - Assicurazione Adattamento Abitazione e Veicolo, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante lo svolgimento di un'Attività Outdoor; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione VII - Assicurazione rimborso delle lezioni, dell'attrezzatura, del soggiorno e dei pass non goduti per infortunio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante lo svolgimento di un' Attività Outdoor; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione VIII - Assicurazione rimborso abbonamento palestra, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante lo svolgimento di un'Attività Outdoor; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Outdoor - vedi art. 25;
- Sezione II - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio - vedi artt. 30 e 31;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese per ricerca e soccorso - vedi artt. 36 e 37;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Outdoor - vedi art. 44;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni - vedi artt. 49 e 52;
- Sezione VI - Adattamento Abitazione e Veicolo - vedi art. 57;
- Sezione VII - Assicurazione Rimborso delle lezioni, dell'Attrezzatura, del soggiorno e dei pass non goduti per Infortunio - vedi artt. 62 e 63;
- Sezione VIII - Assicurazione Rimborso Abbonamenti Palestra (garanzia valida solo per le polizze con durata annuale o triennale) - vedi artt. 68 e 69.

15. Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza

L'Assicurato può usufruire del pagamento diretto delle spese mediche sul posto nel corso del viaggio contattando Europ Assistance al verificarsi del sinistro.

Si rinvia all'art. 27 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Outdoor Noproblem - Nota Informativa

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Arbitrato

Per la Sezione V - Assicurazione Infortuni, è previsto l'Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determinazione dell'entità del danno. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è ubicato presso la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al Comune di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 51 per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D.Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "qualsiasi contratto concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione a servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del Consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che al presente contratto a distanza si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 - Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Fabio Carsenzuola



Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA OUTDOOR	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO	5
SEZIONE III - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE PER RICERCA E SOCCORSO	6
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OUTDOOR	7
SEZIONE V - ASSICURAZIONE INFORTUNI	8
SEZIONE VI - ADATTAMENTO ABITAZIONE E VEICOLO	9
SEZIONE VII - ASSICURAZIONE RIMBORSO DELLE LEZIONI, DELL'ATTREZZATURA, DEL SOGGIORNO E DEI PASS NON GODUTI PER INFORTUNIO ..	10
SEZIONE VIII - ASSICURAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI PALESTRA	11
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	13

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, come specificato nelle singole Sezioni.

Attività Outdoor: le attività a carattere ricreativo e le pratiche sportive effettuate in ambiente naturale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Trekking, Escursionismo, Escursionismo con uso di Ciaspole, Alpinismo, Arrampicata, Nordic Walking, Sci, Snowboard, Sci Alpinismo, Freeride Ski, Mountain bike, Running, Vela, Canoa/Kayak, Rafting, Passeggiate naturalistiche anche con animali, Orienteering.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Franchigia: l'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro o la percentuale di invalidità prestabilita.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti

previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad europ assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..*

I Premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Per la sola polizza annuale, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - RECESSO

Ai sensi dell'Art. 1899 del C.C. l'Assicurato che abbia sottoscritto una polizza di durata triennale non potrà recedere dalla copertura assicurativa prima della naturale scadenza, avendo usufruito di uno sconto pari al 3%.

Art. 6. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

Art. 7. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 10. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 13. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

Art. 14. - LIMITI DI ETÀ

L'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia per le persone che compiono tale età (75 anni) in corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza.

Art. 15. - LIMITI OPERATIVI DELLE GARANZIE ASSICURATIVE

Le garanzie della presente Polizza sono operative ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia, dell'Assicurato.

Art. 16. - SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO

Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni ad oltre 50 km dalla propria residenza per un periodo di oltre 90 (novanta) giorni consecutivi, tutte le prestazioni e garanzie conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti novanta giorni non sono dovute.

Art. 17. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ (Articolo valido per la Sezione I)

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 18. - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, o un soggetto HIV positivo, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C..

Art. 19. - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro.

Art. 20. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance. Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA OUTDOOR

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza

diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione seppure improvvisa di una patologia nota all'Assicurato e/o insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 21. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 22. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, **sono dovute a condizione che l'Assicurato abbia subito un Infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.**

Le prestazioni sono valide in tutte le località ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza fatto salvo quanto diversamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni della presente sezione sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito di ad infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerato le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. SEGNALAZIONE MEDICO SPECIALISTA

Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

3. RIENTRO SANITARIO

Se, in seguito ad infortunio l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, con spese a suo carico, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai Paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **le spese relative alla cerimonia funebre, quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma e tutte le spese che non attingono al trasporto della stessa;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

4. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto **per il quale avesse già provveduto ad acquistare apposito titolo di viaggio**, Europ Assistance gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

5. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di

Outdoor NoProblem - Condizioni di Assicurazione

prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare da questi designato, residente in Italia, di raggiungerlo.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

6. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Se, a seguito di infortunio, o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

7. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Se le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

Massimale

Europ Assistance **terrà a proprio carico le spese per un pernottamento (camera e prima colazione)** in un albergo che abbia al massimo una categoria pari a 4 stelle, fino al giorno in cui possa essere, a giudizio insindacabile dei medici della Struttura Organizzativa, effettuato il rientro dell'Assicurato alla propria residenza, come stabilito alla prestazione "Rientro Sanitario" o "Rientro dell'Assicurato Convalescente".

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

8. AUTISTA A DISPOSIZIONE

(prestazione valida in Italia ed Europa)

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, non fosse in condizione di guidare il veicolo con cui ha intrapreso il viaggio, e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. In alternativa, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista o del biglietto **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l'Assicurato rientrasse senza attendere l'autista, dovrà specificare il luogo dove è in custodia il veicolo

da ritirare e lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l'autorizzazione alla guida del veicolo, e se si trova all'estero, la carta verde.

9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto che sarà a disposizione dell'Assicurato durante i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto ove si trova ricoverato.

10. ASSISTENZA PER CURE FISIOTERICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO AL RIENTRO AL DOMICILIO, IN ITALIA

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio, che abbia comportato un ricovero ospedaliero, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

11. SUPPORTO PSICOLOGICO AL RIENTRO AL DOMICILIO IN ITALIA

Qualora in caso di infortunio, che abbia comportato un'invalidità permanente di gravità tale per cui l'Assicurato necessiti di prestazioni mediche di supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all'organizzazione di una consulenza di supporto psicologico o al rimborso di analoghe sedute eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino ad un massimo di 6 sedute con il limite complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 23. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

Paesi esclusi

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 24. - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- dolo dell'Assicurato;**
- tentato suicidio o suicidio;**

- sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- per la pratica dello sci, mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;**
- pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;**
- partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;**
- partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;**
- inosservanza cosciente di norme ufficiali;**
- caccia con qualsiasi arma;**
- partecipazione spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare.**

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art. 25. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempienza di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che

abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione seppure improvvisa di una patologia nota all'Assicurato e/o insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza.

Retta di degenza: trattamento alberghiero e assistenza medico - infermieristica che vengono forniti di base dalla struttura.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere: sono da intendersi le spese di intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di intervento) e le spese sanitarie

(rette di degenza, consulenze medico specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 26. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 27. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali per il Paese ove si è verificato il sinistro in base allo schema sotto riportato:

PAESE	MASSIMALE Per sinistro e periodo di durata della Polizza. Nel caso di durata triennale i massimali si intendono per anno assicurativo.
A) Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.	Euro 5.000,00
B) Europa: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.	Euro 25.000,00
C) Mondo tutti i restanti paesi non inclusi nei gruppi A) B) e ad eccezione dei Paesi riportati all'art. "Estensione territoriale".	Euro 100.000,00

1. RIMBORSO SPESE MEDICHE

Qualora l'Assicurato in seguito a Infortunio, dovesse sostenere sul posto Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere **per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili**, questi dovrà sempre contattare la Struttura Organizzativa che provvederà alla presa a carico delle spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche necessarie **entro il massimale previsto nella tabella sopra riportata.**

Nei casi in cui non fosse possibile effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate qualora siano state autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa.

Per importi superiori ad Euro 1.000,00, Europ Assistance rimborserà le Spese mediche sostenute all'estero, solo qualora l'Assicurato effettui il pagamento delle stesse tramite bonifico bancario, carta di credito previa valutazione della Struttura Organizzativa.

In caso di ricovero, l'assicurazione è operante fino alla data di dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di Cura o fino alla data in cui, a giudizio di Europ Assistance, l'Assicurato venga considerato rimpatriabile in Italia, **e comunque entro i 90 giorni complessivi di degenza.**

Sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate **nei 45 giorni succes-**

sivi all'Infortunio stesso, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 nel limite del massimale previsto in Polizza.

Nel massimale indicato sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura;
- le spese per cure dentarie urgenti in seguito ad infortunio **fino a Euro 100,00 per sinistro;**
- le spese per riparazioni di protesi in seguito ad infortunio **fino a Euro 100,00 per sinistro;**
- le spese per acquisto e applicazioni di apparecchi ortopedici e/o protesici **fino a Euro 400,00 per sinistro;**
- le spese di trasporto con mezzi attrezzati all'Istituto di cura più vicino **fino a Euro 1.000,00 sinistro.** Sono ricomprese fino al limite di **Euro 200,00 per sinistro le spese relative a toboga o simili intervenuti in pista, sempreché abbia avuto come conseguenza il trasporto con altri mezzi di soccorso all'Istituto di cura più vicino.**

Franchigia

In seguito alla valutazione positiva della documentazione pervenuta, **nel solo caso in cui si proceda con il rimborso delle suddette spese preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa**, Europ Assistance procederà alla liquidazione applicando uno scoperto del 20% sulle spese sostenute **con un minimo di Euro 50,00.**

Tale franchigia non sarà applicata alle sole spese imputabili al ricovero in Istituto di cura.

Art. 28. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

Paesi esclusi

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 29. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) tentato suicidio o suicidio;
- e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

- in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- f) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- g) gli infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- h) pratica dello sci, senza uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
- i. pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;
- j. partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- k. partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;
- l) sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- m) inosservanza cosciente di norme ufficiali;
- n) caccia con qualsiasi arma;
- o) partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare;
- p) malattia improvvisa, malattia cronica e preesistente;
- Sono altresì escluse:
- q) tutte le spese sostenute dall'Assicurato, qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- r) le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico non relative ad interventi di chirurgia ricostruttiva, per cure infermieristiche, fisioterapiche e termali;
- s) le spese sostenute oltre il 90° giorno dal verificarsi dell'evento successivamente alla partenza dal luogo dell'infortunio;
- t) le spese per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.

Art. 30. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso spese mediche" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

SEZIONE III - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE PER RICERCA E SOCCORSO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 32. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 33. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è dovuta a condizione che l'evento coperto si sia verificato durante la pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.

Qualora l'Assicurato fosse tenuto a pagare le spese di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentato che compiuto, anche con l'ausilio di elicotteri, effettuate da organismi di salvataggio civili e militari o da organismi specializzati pubblici e privati, rese necessarie per il soccorso dell'Assicurato stesso qualora fosse ferito, disperso e comunque in pericolo di vita, Europ Assistance provvederà al rimborso di dette spese nel limite dei massimali previsti.

Per ogni operazione di salvataggio e/o recupero la garanzia cessa nel momento in cui la squadra di soccorso raggiunge l'Istituto di Cura più vicino al luogo in cui si sia effettuato il salvataggio e/o il recupero.

Massimale

Europ Assistance rimborserà tali spese entro il limite del massimale di Euro 100.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza; nel caso di durata triennale i massimali si intendono per anno assicurativo.

Art. 34. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

Paesi esclusi

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 35. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) tentato suicidio o suicidio;
- e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- f) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- g) gli infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- h) intervenute, l'Assicurato fosse stato in grado di mettersi in salvo da solo;
- i) pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;
- j) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- k) partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;
- l) sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- m) inosservanza cosciente di norme ufficiali;

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

- n) caccia con qualsiasi arma;
- o) partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare;
- p) malattia improvvisa, malattia cronica e preesistente.

Art. 36. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso spese per ricerca e soccorso" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- rapporto dettagliato delle Autorità intervenute per il soccorso.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 37. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento. In caso di evento che abbia coinvolto più persone, le spese rimborsate saranno esclusivamente quelle imputabili agli Assicurati. Il calcolo verrà effettuato dividendo in parti uguali le spese sostenute in base al numero delle persone coinvolte.

SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OUTDOOR

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Art. 38. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 39. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è dovuta a condizione che l'evento coperto si sia verificato durante la

pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.

Qualora l'Assicurato fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale proprio verificatosi durante l'esercizio della pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor, Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tali spese fino alla concorrenza del massimale previsto per sinistro e periodo di durata della Polizza; nel caso di durata triennale i massimali si intendono per anno assicurativo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva di:

Euro 250.000,00	per sinistro
Euro 250.000,00	per persona
Euro 25.000,00	per danni a cose e animali con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'ammontare del danno ed una franchigia fissa e assoluta di Euro 500,00

Art. 40. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 41. - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 42. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti:

- a) da furto;
- b) da dolo dell'Assicurato;
- c) dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua;
- d) dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi;
- e) dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
- f) dalla navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50;
- g) dall'impiego di aeromobili;
- h) dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- i) da attività professionali;
- j) dalla pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;

- k) dalla partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- l) dalla partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;
- m) dall'inosservanza cosciente di norme ufficiali;
- n) dalla pratica della caccia con qualsiasi arma;
- o) dalla partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- p) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- q) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

Infine sono esclusi:

- r) i danni per i quali è fatto obbligo una copertura di legge;
- s) i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare di Europ Assistance, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale.

Art. 43. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

Paesi esclusi:

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 44. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - RC Outdoor" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno comportato i danni ai terzi e, ove tenuto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 45. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE V - ASSICURAZIONE INFORTUNI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 46. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 47. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.

Per la durata della copertura si deve fare riferimento a quanto espressamente riportato sul Modulo di Polizza.

1. INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi durante ogni attività svolta non a carattere

professionale, **nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza per sinistro e periodo di durata della Polizza; nel caso di durata triennale i massimali si intendono per anno assicurativo.**

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. asfissia non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
9. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, **con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;**
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente o la Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde l'indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi punti 2, 3 e 4.

2. INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Franchigia

La liquidazione dell'indennizzo dovuta per Invalidità Permanente verrà determinata applicando una franchigia del 10%.

Pertanto Europ Assistance non liquiderà alcuna indennizzo se l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 10% della Totale. Qualora

la stessa sia di grado superiore al 10% della totale, verrà liquidato l'indennizzo solo per la parte eccedente. Per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l'indennizzo verrà liquidato integralmente senza deduzione di alcuna franchigia.

3. MORTE

L'indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

4. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

5. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE

A parziale deroga del successivo Art. "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, **per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi**, condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

Art. 48. - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- f) da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

- g) fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- h) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione";
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- j) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati:

- k) dalla pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- l) dalla pratica dello sport del paracadutismo;
- m) dalla pratica dello sci, senza uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
- n) dalla pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;
- o) dalla partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- p) dalla partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;
- q) dalla inosservanza cosciente di norme ufficiali;
- r) dalla pratica della caccia con qualsiasi arma;
- s) dalla partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare.
- t) da atti di temerarietà;
- u) dalla pratica di tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

Art. 49. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla

busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Infortuni in Viaggio) ed indicando:

- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

L'inadempienza degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 50. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 51. - VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 52. - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto 2 "Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

SEZIONE VI - ADATTAMENTO ABITAZIONE E VEICOLO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa situata in Italia, adibita a civile abitazione, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende l'autovettura ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate con targa italiana di proprietà dell'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 53. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 54. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.

Qualora l'Assicurato, subisse un infortunio che abbia come conseguenza un'Invalidità Permanente, comprovata da certificato medico, di gravità tale per cui necessiti di eseguire presso il proprio domicilio dei lavori per l'adattabilità della propria abitazione o necessiti di adattare il proprio Veicolo, Europ Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza.**

Qualora l'assicurato avesse fatto richiesta degli incentivi in base a quanto stabilito dalla legge 13/89 e successive modifiche, il massimale di cui sopra si intenderà in eccedenza a quanto eventualmente non riconosciuto.

Art. 55. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

Art. 56. - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

- condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
 - c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
 - d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - e) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
 - f) da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
 - g) fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - h) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione";
 - i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 - j) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- k) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- l) dello sport del paracadutismo;
- m) dalla pratica dello sci, senza uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
- n) dalla pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;
- o) dalla partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- p) dalla partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;
- q) dalla pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- r) dall'inosservanza coccia di norme ufficiali;
- s) dalla pratica della caccia con qualsiasi arma;
- t) dalla partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare;
- u) da atti di temerarietà;
- v) dalla pratica di tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

Art. 57. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale

<http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it In caso di sinistro - denuncia on line)

oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso adattamento abitazione e veicolo" inviando via posta con raccomandata A/R:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificati medici che documentino lo stato di invalidità permanente;
- eventuale documentazione relativa alla richiesta di incentivi di cui alla legge 13/89 e successive modifiche;
- gli originali delle fatture comprovanti i lavori eseguiti per l'adattabilità.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

SEZIONE VII - ASSICURAZIONE RIMBORSO DELLE LEZIONI, DELL'ATTREZZATURA, DEL SOGGIORNO E DEI PASS NON GODUTI PER INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Attrezzatura Sportiva: tutto quanto necessario alla pratica delle Attività Outdoor.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Ingessatura: il mezzo di contenzione confezionato con gesso da modellare o con altri tutori immobilizzanti equivalenti.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 58. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 59. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.

1. RIMBORSO DELLE LEZIONI, DELL'ATTREZZATURA, DEL SOGGIORNO E DEI PASS NON GODUTI PER INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, fosse ricoverato, per un periodo superiore a tre

giorni, presso un Istituto di cura e/o fosse portatore di ingessatura, Europ Assistance rimborserà la quota dei servizi non usufruiti relativi a:

- soggiorno;
- lezioni e/o accompagnamento guida;
- noleggio di attrezzatura sportiva;
- pass di accesso a parchi o aree protette e/o Skipass.

Massimale

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza; nel caso di durata triennale i massimali si intendono per anno assicurativo.

2. RIMBORSO ATTREZZATURA DI PROPRIETÀ

Qualora, in seguito ad evento che abbia comportato un intervento di ricerca e soccorso, l'Attrezzatura di proprietà dell'Assicurato risulti smarrita o danneggiata, Europ Assistance rimborserà le spese per l'acquisto di attrezzatura sostitutiva che dovrà essere equivalente a quella di proprietà dell'Assicurato.

Massimale

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza; nel caso di durata triennale i massimali si intendono per anno assicurativo.

Art. 60. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

Paesi esclusi

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 61. - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- f) da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- g) fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- h) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione";
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

- j) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati:

- k) dalla pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- l) dello sport del paracadutismo;
- m) dalla pratica dello sci, senza uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
- n) dalla pratica di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;
- o) dalla partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- p) dalla partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;
- q) dalla pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- r) dall'inosseranza cosciente di norme ufficiali;
- s) dalla pratica della caccia con qualsiasi arma;
- t) dalla partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare;
- u) da atti di temerarietà;
- v) dalla pratica di tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

Art. 62. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso lezioni, dell'attrezzatura, del soggiorno e dei pass" e indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale di pass, skipass, delle eventuali fatture di pagamento delle lezioni, dell'attrezzatura sportiva e del soggiorno.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 63. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance rimborserà all'Assicurato il pro-rata dei servizi già pagati e non usufruiti per:

- il pass di accesso a parchi/aree protette, skipass;
- soggiorno;
- le lezioni e/o accompagnamento guida e il costo del noleggio dell'attrezzatura sportiva; entro i limiti dei massimali stabiliti in Polizza.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI PALESTRA

(La presente garanzia è valida solo per le polizze con durata annuale o triennale)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 64. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 65. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, delle Attività Outdoor.

1. RIMBORSO ABBONAMENTO ANNUALE DELLA PALESTRA

In caso di Infortunio che abbia comportato un ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura di almeno 3 giorni consecutivi e la comprovata mancata frequenza della palestra per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi, Europ Assistance rimborsa il periodo pagato e non goduto relativo all'abbonamento annuale entro il limite massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per periodo di durata della Polizza; nel caso di durata triennale i massimali si intendono per anno assicurativo.

Art. 66. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

Paesi esclusi

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 67. - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- f) da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- g) da fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- h) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione";
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- j) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati:

- k) dalla pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- l) dalla pratica dello sport del paracadutismo;
- m) dalla pratica dello sci, senza uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
- n) dalla di sport quali: alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton, speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva su qualsiasi terreno se eseguita senza l'ausilio di attrezzi e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo;
- o) dalla partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni. A deroga della seguente esclusione si intendono coperte le gare sportive svolte a titolo ludico e/o ricreativo;
- p) dalla partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;
- q) dalla pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

- r) inosservanza cosciente di norme ufficiali;
- s) dalla pratica della caccia con qualsiasi arma;
- t) dalla partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare;
- u) da atti di temerarietà;
- v) dalla pratica di tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

Art. 68. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istru-

zioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso abbonamento palestra" e indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale dei tesserini di ingresso e dichiarazione della palestra stessa di cancellazione da socio;

- copia del contratto di abbonamento alla palestra;

- fatture di pagamento dell'abbonamento.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 69. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance rimborserà all'Assicurato una somma pari al costo sostenuto per l'abbonamento suddiviso per il numero di giorni della sua durata per la durata residua dello stesso, entro i limiti dei massimali stabiliti in Polizza.

Outdoor Noproblem - Condizioni di Assicurazione

■ COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

**dall'Italia 800 -111800
dall'Italia o dall'estero (+39) 02.58.28.68.28**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

**Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.**

Outdoor Noproblem - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd **fini assicurativi**), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità (**fini commerciali**):

- 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante tutte le tecniche di comunicazione (posta cartacea, e-mail, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, app); il consenso le viene richiesto anche in adempimento alla normativa assicurativa di cui al Regolamento ISVAP 34/10 (art.15);
 - 2) comunicazione dei Suoi dati personali comuni a Europ Assistance Vai S.p.A. che, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, effettuerà il trattamento per le stesse finalità e con le medesime tecniche di comunicazione indicate al Punto 1);
 - 3) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta.
- Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai Punti 1), 2) e 3) è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei servizi assicurativi.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso Europ Assistance Italia ed Europ Assistance Vai e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

L'opposizione al trattamento per finalità commerciali potrà riguardare anche solo le modalità automatizzate (telefonate senza operatore, email, sms, mms e fax) mediante le quali il trattamento viene posto in essere. In tal modo potrà continuare a ricevere le comunicazioni commerciali tramite i mezzi tradizionali (telefonate con operatore e posta cartacea).

Sui siti delle nostre Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Outdoor Noproblem - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceSpA@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – OUTDOOR NOPROBLEM
INTESTATARIO DI POLIZZA

Cognome e Nome:				
Indirizzo:		Città:		Cap:
Data nascita:	Comune di nascita:		Prov.:	Codice fiscale:

DATI DI PREVENTIVO

Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
		anni: mesi: gg:				

PREVENTIVO DI POLIZZA (dati riservati alla Direzione)

Cod Prod	PdV	Denominazione	Cod Convenzione
----------	-----	---------------	-----------------

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE
PERSONE ASSICURATE

Cognome e Nome	Data di Nascita
----------------	-----------------

BENEFICIARI (garanzia infortuni): Eredi legittimi e/o testamentari Altri (nome e cognome):

GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA

Garanzie	Somme assicurate/massimali (Euro)	Premio Imponibile (Euro)	Imposte (Euro)	Premio Lordo (Euro)

PREMIO (Euro)

Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Premio alla firma		
Rate Successive		

MODALITA' DI PAGAMENTO
(per le sole polizze con durata 36 mesi)

Il Contraente titolare e/o utilizzatore della Carta di Credito indicata nel Modulo di Pagamento, dichiara di autorizzare Europ Assistance all' addebito mensile del premio di polizza sulla stessa.

Firma dell'Intestatario della Carta di Credito

L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 17022 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. e dei soggetti ivi indicati per fini assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

Inoltre, con riguardo al trattamento per fini commerciali:

- desidero ricevere offerte promozionali e partecipare a iniziative di Europ Assistance Italia (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 1 dell'informativa);
- desidero che Europ Assistance Italia comunichi i miei dati alle Società Europ Assistance in Italia affinché le stesse mi inviino offerte promozionali di loro prodotti (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 2 dell'informativa);
- desidero che Europ Assistance Italia studi i miei acquisti e possa così formulare offerte pensate appositamente per me (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa).

(*Le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance.it o collegandoti alla tua area riservata sul sito www.europassistance.it)

(Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Data emissione preventivo:

Validità preventivo:

Data ultimo aggiornamento 15.01.2017